


# Comune di Pianengo

Provincia di Cremona



**REGOLAMENTO PER**  
**L' UTILIZZO DEL CAMPETTO**  
**POLIFUNZIONALE**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. N°016 DEL 27.03.2006

### **Art.1**

Il campo polifunzionale di Pianengo viene concesso in uso per le attività sportive organizzate dall'Amministrazione Comunale e dalle diverse società e gruppi sportivi, con priorità a quelli aventi sede nel territorio di Pianengo.

### **Art.2**

E' vietato l'uso del campo polifunzionale senza la prescritta autorizzazione che dovrà essere richiesta preventivamente per iscritto in carta semplice al Sindaco del Comune di Pianengo.

Le richieste di concessioni saltuarie dovranno essere presentate entro 10 (dieci) giorni dal probabile utilizzo e dovranno specificare sulla richiesta il tipo ed il calendario delle attività.

### **Art.3**

Le persone partecipanti alle attività dovranno mantenere assolutamente un comportamento rispettoso, mentre il/i concessionari saranno responsabili, anche in solido, degli eventuali danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature. In casi di particolare gravità o di recidiva, il/i concessionari potranno anche essere esclusi dall'uso del campo polifunzionale. Sul concessionario inoltre graveranno le responsabilità di carattere civile e penale.

### **Art.4**

All'interno del campo, ed in tutti i locali degli impianti sportivi limitrofi, è assolutamente vietato fumare.

### **Art.5**

E' severamente vietato calpestare il tappeto del campo polifunzionale con calzature diverse da quelle con soles di gomma (scarpe da tennis o ginniche).

### **Art.6**

Spetterà alla Giunta Comunale fissare l'importo dovuto a titolo di quota oraria ed eventualmente la stessa Giunta stabilirà la cauzione da versare per eventuali richieste straordinarie accettate.

### **Art.7**

Coloro che abbiano ottenuto la concessione in uso del campo polifunzionale, devono versare il canone previsto dal tariffario in anticipo rispetto all'utilizzo dell'impianto.

Per concessioni in uso superiori alla durata di un mese, il canone dovrà essere versato mensilmente.

Il mancato pagamento del canone stabilito comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni successiva concessione ed il recupero del credito da parte del Comune di Pianengo secondo le vigenti norme in materia.

### **Art.8**

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per fatti che dovessero verificarsi nel corso dell'attività sportiva. Sarà obbligo dei concessionari avvisare, in caso di manifestazioni a cui partecipi il pubblico, le Forze dell'Ordine.

### **Art.9**

Qualora non esistano particolari autorizzazioni, i concessionari dovranno lasciare libera l'area del campo da attrezzi e materiali di qualsiasi genere di loro proprietà, mentre dovranno obbligatoriamente deporre al loro posto le attrezzature in dotazione e ripristinare la struttura usata qualora dopo l'utilizzo risultasse danneggiata.

### **Art.10**

I concessionari, frequentanti e spettatori che non ottemperino alle norme stabilite saranno esclusi dall'uso dell'impianto.

**Art.11**

La Giunta Comunale si riserva di sospendere le concessioni d'uso del campo polifunzionale nel caso che ciò sia tecnicamente necessario per la buona conservazione dell'impianto stesso.

**Art.12**

L'attuazione del presente regolamento compete alla Giunta Comunale.

Pianengo, lì

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE